



Editrice

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello, costituzione dell'appellante con velina in luogo dell'originale, conseguenze

*Va confermato il principio per cui la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (c.d. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'[art. 348 c.p.c., comma 1](#), ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'[art. 165 c.p.c.](#), sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'[art. 350 c.p.c., comma 2](#), mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e semprechè dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex [art. 347 c.p.c.](#)), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex [art. 153 c.p.c.](#) (o [184-bis c.p.c.](#), *ratione temporis applicabile*) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio cd improcedibile l'appello.*

NDR: per tale principio si veda [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 5.8.2016, n. 16598](#).

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 20.4.2017, n. 9990

...omissis...

L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 156, 165, 347 e 348 c.p.c. Parte ricorrente è consapevole del contrasto insorto nella giurisprudenza di questa S.C. tra Cass. nn. 18009/08 e 10/10, da un lato, secondo cui il deposito dell'atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all'atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, determina l'improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c., essendo privo di effetti sananti l'eventuale deposito tardivo dell'atto notificato in prima udienza, oltre il termine perentorio stabilito dalla legge); e Cass. nn. 23192, 17958/07 e 23027/04 dall'altro, in base alle quali la costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anziché l'originale, dell'atto d'impugnazione notificato alla controparte, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, è, da escludere che detta irregolarità possa comportare l'improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, previste tassativamente, quali cause d'improcedibilità, dall'art. 348 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990. E propone quest'ultima soluzione, in considerazione dell'avallo che ritiene essere derivato da Corte Cost. n. 107/04 e della circostanza che l'art. 165 c.p.c. non impone affatto che la costituzione avvenga dopo che la prima notificazione si sia perfezionata.

Il motivo è fondato.

Le S.U. di questa Corte, componendo il suddetto contrasto, hanno affermato il principio per cui la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (c.d. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 c.p.c., comma 1, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350 c.p.c., comma 2, mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184-bis c.p.c., *ratione temporis* applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio cd improcedibile l'appello (v. sentenza n. 16598/16). E che, nella specie, l'appellato nel costituirsi in giudizio si era limitato ad eccepire l'inammissibilità del gravame non ricorrendo le condizioni, di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, per impugnare la sentenza, e a contestare, nel merito, la fondatezza. Nella specie, dalla sentenza impugnata si ricava che la parte appellante, odierna ricorrente, ebbe a depositare l'originale dell'atto di citazione in appello con la relata di notifica avvenuta il 4.12.2008 alla prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi integrata la prima delle sanatorie contemplate dalla citata sentenza delle S.U..

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità, al medesimo Tribunale di Reggio Calabria, il quale, in persona di altro magistrato, provvederà ad esaminare l'appello nel merito.

pqm

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di cassazione, al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato.